

Fondazione “Moroni – Antonini – Morganti”
- Ostra -

Delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 11 del 19.06.2024

Il giorno 19 (diciannove) del mese di giugno dell'anno 2024, alle ore 18:00, a seguito di regolare avviso di convocazione, si è riunito, nella sede legale di Via Don A. Morganti n.9 ad Ostra (AN), il Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Moroni-Antonini-Morganti”, così composto:

Panni Graziano	Presidente	P
Bruni Giulio	Consigliere	P
Landi Lorenzo	Consigliere	P
Napoli Giuseppe	Consigliere	P
Piaggese Renato	Consigliere	P

Pertanto risultano:

Nominati n. 5 In carica n.5 Presenti: n.5 Assenti n.0

Assiste in qualità di segretaria verbalizzante: Dott.ssa Jessica Perelli

Oggetto: Anticipo TFR dipendente A.T. e S.S. - Ratifica

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale, il Dott. Graziano Panni, il quale, constatata e fatta constatare la regolarità della seduta, invita a discutere e deliberare sull'oggetto sopra esposto.

Il presidente illustra l'argomento in discussione.

In particolare,

Premesso che, con nota del 07/03/2024 (All.1), la dipendente A. T. ha chiesto l'erogazione di una anticipazione del proprio T.F.R., in misura pari al 100% o a quanto fosse possibile nei termini di legge;

Premesso che con nota del 20/05/2024 (All.2), la dipendente S.S. ha presentato anch'essa richiesta di anticipo TFR;

Considerato che l'art. 2120 del codice civile, al sesto comma, dispone che "Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta", e che il successivo ottavo comma, prevede anche che "La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di: a) omissis...; b) acquisto della prima casa di abitazione per se' o per i figli, documentato con atto notarile";

Preso atto che il Contratto Collettivo Nazionale del settore, per le anticipazioni del T.F.R., rimanda tout-court alla normativa vigente;

Premesso che, da una preventiva richiesta informale allo Studio Associato Barigelli L. – Tarantino F., consulente della Fondazione per la gestione del personale dipendente, si comunicava la possibilità di soddisfare tali richieste;

Considerato, inoltre, che l'ultimo comma del citato art. 2120, prevede che "Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali", e che la giurisprudenza in materia ha ulteriormente precisato che "è liberamente derogabile la disciplina delle anticipazioni del TFR", e che "Pertanto in materia di anticipazioni del TFR sono ammissibili, sia a livello collettivo che a livello individuale, condizioni di miglior favore in favore dei lavoratori" (vedasi Corte di Cassazione sez. Lavoro, sentenza n. 4133 del 22.02.2007);

Premesso che, in conformità a quanto previsto dall'art.11 del vigente Statuto della Fondazione "Moroni – Antonini - Morganti", l'accoglimento della richiesta di anticipazione del T.F.R. per spese imprevedute ed inderogabili, volte a favorire le migliori condizioni per il lavoratore, quale provvedimento adottato dal Presidente, deve essere oggetto di opportuna ratifica da parte di questo C.d.A.;

Udita, pertanto, la proposta del Presidente a che questo Consiglio ratifichi, ai sensi dell'art.11 del vigente Statuto della Fondazione "Moroni – Antonini - Morganti", l'accoglimento delle richieste di anticipazione del T.F.R. per la copertura di spese imprevedute ed inderogabili delle dipendenti A. e S. come comunicato a loro con lettera del (All.3) e con lettera del (All.4),

In conformità a quanto previsto dal vigente Statuto della Fondazione, con votazione favorevole espressa all'unanimità dei Consiglieri presenti

DELIBERA

- 1) Di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di condividere, per le ragioni meglio specificate in premessa, l'opportunità e l'urgenza, di rispondere alla richiesta di anticipo del T.F.R.;
- 3) Di ratificare, per quanto meglio specificato in premessa, ed in conformità a quanto previsto dall'art.11 del vigente Statuto della Fondazione "Moroni – Antonini - Morganti", l'accoglimento della richiesta di anticipazione del T.F.R., avanzata in data 07/03/24 dalla dipendente A., nella misura del 100%, ovvero per € 5.950;

- 4) Di ratificare, per quanto meglio specificato in premessa, ed in conformità a quanto previsto dall'art.11 del vigente Statuto della Fondazione "Moroni – Antonini - Morganti", l'accoglimento della richiesta di anticipazione del T.F.R., avanzata in data 20/05/2024 dalla dipendente S., nella misura di € 10.000,00;
- 5) Di dare atto che all'ufficio Amministrativo dell'Ente, coadiuvato dallo Studio Associato Barigelli L. – Tarantino F., è stato affidato il compito di curare gli adempimenti conseguenti e necessari all'erogazione della suddetta anticipazione;
- 6) Di dare atto che, dall'erogazione dell'anticipazione dell'importo totale del T.F.R., è derivato, per la Fondazione "Moroni – Antonini - Morganti" un esborso finanziario, in € 5.950,00, al lordo delle ritenute fiscali, per la dipendente A.T. ed un esborso finanziario lordo di € 12.000,00 per la dipendente S.S.; questi troveranno imputazione nel conto di stato patrimoniale Trattamento di fine rapp. lavoro subord., per la quota maturata fino al 31.12.2023, e nel conto Costo del personale dipendente, per la quota maturata nel corso del corrente anno.

Copia conforme all'originale.
Omessi gli allegati.

La segretaria
(Dott.ssa Jessica Perelli)


